

Condizioni complementari (CC)

Responsabilità civile come cacciatore in Svizzera

Osservazioni:

- Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile.
- La versione originale delle presenti disposizioni è quella in lingua tedesca. Le versioni in altre lingue sono traduzioni. In caso di difficoltà di interpretazione fa fede il testo in lingua tedesca.

Le presenti condizioni complementari sono parte integrante del contratto d'assicurazione. Inoltre, si rimanda esplicitamente alle Condizioni generali del contratto d'assicurazione per l'assicurazione di responsabilità civile privata.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione comprende la responsabilità civile legale dell'assicurato nella sua qualità di

1. cacciatore, appaltatore di una riserva di caccia, cacciatore ospite, guardiacaccia, capocaccia, inclusa la responsabilità civile legale derivante dall'impiego di cani da caccia;
2. incaricato della protezione della selvaggina (sorveglianza, ispezioni del distretto);
3. proprietario di installazioni che servono alla caccia e alla protezione della selvaggina (palchetti, recinzioni, ecc.);
4. partecipante a manifestazioni di caccia sportiva (esami ed esercizi dei cani da caccia, esercizi di tiro per la caccia, competizioni di tiro, ecc.).

2. Limitazioni della copertura

In aggiunta alle Condizioni generali del contratto d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione di responsabilità civile privata, sono escluse dalla copertura:

- a) le pretese derivanti da danni che l'assicurato ha causato in occasione di un reato venatorio o della trasgressione alle leggi venatorie ed alle disposizioni delle autorità sulla caccia e sulla protezione della selvaggina;
- b) le pretese derivanti da danni causati ad attrezzature di caccia e cani ricevuti per l'impiego.

3. Ambito di validità territoriale e temporale (in deroga alle CGA)

L'assicurazione vale in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclaves di Büsingen e Campione d'Italia.

4. Franchigia

La franchigia viene fatta valere solo in caso di danni materiali e si basa sulla variante accordata nella polizza.